

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE MENTALE - DURANTE DOPO NOI ODV" – PORDENONE

TITOLO I

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione riconosciuta, denominata: "ASSOCIAZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE MENTALE - DURANTE DOPO NOI ODV" – acronimo "A.R.T.Sa.M. DDN Odv", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione è un ETS, Ente del Terzo Settore, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare una ODV Organizzazione di Volontariato articolo 32 comma 1.

L'Associazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Pordenone via De Paoli n. 19 presso la Casa del Volontariato Socio Sanitario.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con atto deliberativo, ha facoltà di istituire sedi operative nelle province della Regione, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale e/o amministrativa, purché la stessa permanga nell'ambito del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, senza che ciò comporti la modifica dello statuto. I soci devono essere informati del trasferimento della sede.

TITOLO II

Art. 3 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. L'Associazione opera nell'ambito del territorio del Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale

nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti delle persone con disagio/disturbo psichiatrico e delle loro famiglie, della promozione e sviluppo di attività e servizi, modelli organizzativi e gestionali rivolti a dare risoluzione alla problematica del "Durante Noi – Dopo Noi" intesa come condizione che determina una contrazione, assenza o mancanza di tenuta del nucleo familiare di riferimento per la persona con disagio/disturbo psichiatrico al fine di evitarne l'istituzionalizzazione e per favorirne la permanenza nel tessuto sociale di appartenenza.

L'Associazione persegue le proprie finalità e scopi anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture residenziali e/o diurne idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disagio/disturbo psichiatrico nel contesto del "Durante Noi – Dopo Noi", come comunità, gruppi appartamento, strutture protette, favorendo e sviluppando la consapevolezza e coscienza dell'esistenza di un problema sociale, non privato;
- b) tutelare la dignità della persona con disagio/disturbo psichiatrico promovendo e partecipando ad iniziative ed azioni amministrative, giudiziarie, extragiudiziarie finalizzate alla tutela della persona, della categoria e della famiglia; alla luce anche della Legge 1 marzo 2006, n.67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni";
- c) far pervenire la società ad una cultura che privilegi la tutela della salute mentale attraverso la prevenzione e la lotta allo stigma;
- d) promuovere ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare la società alla conoscenza dei problemi relativi agli ammalati di mente e alle loro famiglie, per realizzarne una adeguata accoglienza sia a livello personale che comunitario;
- e) promuovere e sensibilizzare la comunità in merito alla problematica del "Dopo-Durante Noi";
- f) realizzare, in forma gratuita, Centri di Accoglienza, di Ascolto, di Aggregazione, di Integrazione sociale, Sportelli Informativi per la salute mentale e per Amministratori di Sostegno, non soggetti ad autorizzazione e/o accreditamento, al fine di dare concretamente orientamento e sostegno alle famiglie dei sofferenti psichici e sviluppare attività socio culturali, creative e ricreative, laboratori espressivi per il miglioramento delle abilità

relazionali delle persone malate e favorirne l'integrazione nella Comunità di appartenenza;

g) organizzare manifestazioni ed eventi culturali finalizzati alla promozione e al sostegno delle attività di cui al presente articolo;

h) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni e collaborare con analoghi enti già esistenti,

i) promuovere direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da erogare per le finalità istituzionali;

l) stipulare contratti e convenzioni con privati e con enti pubblici per lo svolgimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

m) promuovere direttamente e indirettamente la costituzione di un patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario permanente finalizzato alle attività istituzionali;

n) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e il rilascio di fidejussioni a terzi nel proprio interesse.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Scopo dell'Associazione, in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è lo svolgimento di attività nei settori individuati dall'articolo 5, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Art. 4 – RISORSE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:

- quote sociali;

- contributi dei Soci;

- contributi di privati, imprese, società, associazioni;

- contributi dello Stato, Regione, Enti e istituzioni pubbliche anche finalizzati a specifici progetti o attività documentate;

- rimborsi o proventi derivanti da convenzioni per l'esercizio

dell'attività istituzionale;

- proventi da attività di raccolta fondi, nei limiti di cui al Decreto Legislativo 60/97 e della Legge n. 266/91.

- contributi da organismi internazionali, lasciti e donazioni.

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

I versamenti associativi sono a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti

stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III

Art. 5 – SOCI

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari.

I soci ordinari sono: le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni non profit, gli enti, i comitati, i consorzi o altre forme associative di associazioni di diritto pubblico o privato, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, che hanno la sede legale insistente sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia e che si interessano delle problematiche, attività, finalità espresse all'art. 3 del presente statuto, a favore della persona con tipologia di handicap o svantaggio sociale, intellettuale, relazionale, psichiatrico, tramite i loro rappresentanti designati dalle stesse.

I soci onorari sono: le persone fisiche e/o giuridiche, le associazioni non profit, gli enti, i comitati, i consorzi o altre forme associative di associazioni di diritto pubblico o privato, le fondazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, che hanno reso particolari servizi all'Associazione.

I soci ordinari e onorari hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con pari dignità e nel rispetto dei principi della solidarietà sociale.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

La partecipazione dei soci all'Associazione e alle cariche elettive dell'Associazione è a titolo gratuito.

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, entro novanta giorni dalla domanda. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto al richiedente l'iscrizione.

La quota di adesione all'Associazione, che è stabilita dal Consiglio Direttivo, è uguale per il socio ordinario e il socio onorario e dà diritto di voto all'Assemblea dei Soci. Il diritto di voto si riconosce solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni organizzazione Socia ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di partecipanti, in rappresentanza della stessa, alle riunioni e/o assemblee dell'Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento applicativo e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione, in conformità alle norme statutarie.

La qualifica di socio e l'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

a) in caso di gravi comportamenti o atti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danno morale o materiale grave all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento applicativo e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione, deve essere motivato e comunicato per iscritto al socio, nonché' sottoposto alla prima Assemblea dei Soci per la ratifica.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi pagati.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

TITOLO IV

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

3. il Presidente;

4. il Collegio dei Revisori Contabili;

Le cariche sociali sono riservate ai soci, con eccezione della carica di revisore contabile alla quale può accedere anche un non socio. Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito.

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dichiarano la decadenza del proprio componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti le persone che si svolgono a scrutinio segreto.

I soci hanno diritto ad accedere alla consultazione del libro degli associati e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee entro trenta giorni da formale richiesta scritta inoltrata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ogni socio può intervenire all'Assemblea con un massimo di tre deleghe ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 117/17.

Le Assemblee hanno luogo nella sede legale o operativa dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso ai soci effettuato tramite lettera, mail o fax e avviso esposto presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi prima della data della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- definisce il numero, nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- nomina e revoca il Collegio dei Revisori Contabili che dovrà essere di almeno tre membri di cui uno di norma iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o altri albi equipollenti; elegge inoltre i due membri supplenti, quando richiesto;
- delibera sul programma di attività e sugli eventuali regolamenti applicativi;
- approva il bilancio consuntivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, e il bilancio preventivo di ogni anno;
- delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento e sulla trasformazione in fondazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dal successivo art. 15 dello statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo articolo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e due scrutatori allorché' siano previste votazioni.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di 5 membri e

da un massimo di 11, e comunque sempre in numero dispari eletti dall'Assemblea. Ogni consigliere ha diritto a un solo voto, senza ammissione di deleghe. L'appartenenza al Consiglio Direttivo comporta la rappresentanza istituzionale degli enti e organismi dai quali proviene la designazione stessa.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti; elegge il Segretario e il Tesoriere scelti tra i soci fissandone i compiti e la durata dell'incarico. La carica di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono nella sede legale dell'Associazione o in qualunque altro luogo espresso nell'avviso di convocazione dello stesso.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso ai Consiglieri effettuato tramite lettera, mail o fax, almeno 8 giorni prima della riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, arrotondata per eccesso. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo dell'Associazione cessa per:

1. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, o per decadenza a norma dell'art. 6 dello statuto;
2. scadenza del mandato;
3. esclusione, con deliberazione motivata di almeno due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti o atti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o in inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale o per aver subito condanne penali o per reati finanziari e fallimentari.

Essendo il Consigliere rappresentante di un'organizzazione titolata alla qualifica di socio dell'Associazione il provvedimento di esclusione ha validità anche per il Socio rappresentato.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- promuovere raccolte fondi;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- nominare una commissione per comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi della Associazione e/o tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega, in merito anche al riconoscimento delle competenze economiche necessarie per l'espletamento della stessa.

I regolamenti applicativi dello statuto e i regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci che ne provvede alla deliberazione.

Il Consiglio Direttivo deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione all'Assemblea corredandolo da una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina di rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, comitati di gestione e organi di controllo degli enti di iniziativa dell'Associazione e di designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione, finalità e tutela degli interessi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle finalità, scopi ed attività di cui all'art.3 del presente statuto, ha tutte le

facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio dell'Associazione, nonché lasciti, donazioni, conferimenti limitatamente ad enti aventi qualifica di ETS Enti del Terzo Settore, per favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

La carica di consigliere dell'Associazione è a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo i rimborsi spese per l'espletamento della carica.

Il Consiglio Direttivo, effettua l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, l'aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; guida la politica associativa generale; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; vigila sull'osservanza delle norme statutarie e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal componente del Consiglio più anziano di età.

La carica di Presidente dell'Associazione è a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo i rimborsi spese per l'espletamento della carica.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi di cui di norma almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili o di altro albo equipollente, e di eventuali altri due membri supplenti, quando le leggi vigenti lo richiedano.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente del Collegio.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Nella rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la correttezza della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I Revisori Contabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

TITOLO V

Art. 11 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale va dal 1° di gennaio al 31 dicembre, fatta eccezione del primo esercizio che ha durata dalla data di costituzione al 31 dicembre 2008. Eventuali avanzi di gestione saranno accantonati in apposito fondo e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale fondo potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione o le Sezioni ed altri enti e soggetti sono deliberate dal relativo Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal relativo Presidente, quale legale rappresentante e dallo stesso custodite presso la sede.

Art. 13 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione e le Sezioni possono assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai

volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari dell'Associazione sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima dell'adunanza (data dell'assemblea).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni dello stesso, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altri Ente del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi privati e/o con personalità giuridica, di associazioni di volontariato e di Enti del Terzo Settore e alle norme del codice civile.

Articolo 17 – NORMA TRANSITORIA

Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal D.Lgs. 117/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato.

Si continuerà inoltre a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus; fino a tale momento la denominazione dell'Associazione potrà continuare a contenere l'indicazione ONLUS.

VISTO: IL PRESIDENTE